



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 179 LEGISLATURA N. VIII

DE/AS/S06 Oggetto: DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento
O NC istitutivo del dispositivo di accreditamento delle
strutture formative della Regione Marche.

Prot. Segr.
1100

L'anno duemilaotto addì 16 del mese di luglio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Minardi Luigi | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |
| - | |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiarerà aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Ascoli Ugo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



Oggetto: D.G.R. n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la L.R. 27/12/2007, n. 20 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008;

VISTA la DGR n. 1588/2007 di approvazione del POA per l'anno 2008;

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di integrare il Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento della Regione Marche di cui alla DGR n. 62/2001 con l'inserimento dell'articolo 4 bis – *Monte Crediti* – riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1. si applicano agli interventi formativi cofinanziati dal FSE 2007 – 2013 e agli interventi finanziati con altre risorse pubbliche i cui atti di ammissione a finanziamento saranno emanati a partire dalla data di adozione della presente deliberazione;
3. di dare mandato al dirigente della P.F. Fondo Sociale Europeo e Formazione, istituita all'interno del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, di effettuare il monitoraggio sull'andamento dell'applicazione dell'art. 4 bis – *Monte Crediti* – a 12 e a 24 mesi dalla data di adozione del presente atto, al fine di verificarne gli effetti e procedere, se del caso, ad una variazione;
4. di integrare l'art. 6 – *Sospensione o Revoca dell'accreditamento* - del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento della Regione Marche, di cui alla DGR n. 62/2001, come di seguito descritto:



- *Il soggetto formativo che incorre nella revoca dell'accreditamento può presentare una nuova domanda di accreditamento non prima che siano decorsi due anni dalla data del decreto di revoca.*
- *Il soggetto formativo che rinuncia all'accreditamento può presentare una nuova domanda di accreditamento non prima che siano decorsi due anni dalla data di presentazione della rinuncia. In caso di rinuncia all'accreditamento da parte di un soggetto formativo avente attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art.17 ha disegnato il riordino del sistema della formazione professionale e della sua regolamentazione introducendo il tema dell'accreditamento delle strutture che intendono ottenere finanziamenti con risorse pubbliche.

DM MLPS 166/2001 del 25/05/01, ad oggetto: Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.

D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).

D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.

D.G.R. n. 721 del 13/06/2005 ad oggetto: DGR n. 62/2001 – DGR n. 2164/2001 – DGR n. 1449/2003. Applicazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento alle strutture che erogano iniziative formative di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali – Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.

D.G.R. n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative.

- MOTIVAZIONE

L'accREDITAMENTO rappresenta sicuramente un significativo processo di crescita del livello qualitativo dei servizi posti in essere dai soggetti formativi; occorre però considerare che *qualità degli interventi erogati* significa sia rispetto dei requisiti introdotti dalle specifiche disposizioni emanate sul tema dell'accREDITAMENTO, sia adempimento delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività realizzate.

Si ritiene pertanto opportuno introdurre un ancor più stretto collegamento tra status di soggetto accREDITATO e osservanza delle procedure, previste dal Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti, che governano l'attuazione degli interventi progettuali, al fine di stimolare gli enti ad un costante innalzamento della qualità e di dare maggiore valore a quei soggetti che gestiscono correttamente le attività.

A tal proposito si propone di integrare il Regolamento istitutivo del Dispositivo di accREDITAMENTO della Regione Marche di cui alla DGR n. 62/2001 mediante l'inserimento dell'articolo 4 bis – *Monte Crediti* - riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di introdurre un sistema a punti, secondo il quale ai soggetti formativi viene assegnato un "monte crediti" standard quantificato in n. 30 punti.

Il "monte crediti" standard viene assegnato al soggetto formativo una tantum all'atto di emissione del primo decreto di accREDITAMENTO; in sede di prima applicazione, ai soggetti formativi già accREDITATI alla data di adozione della presente deliberazione il "monte crediti" standard viene assegnato nel decreto di aggiornamento *dell'Elenco delle strutture formative accREDITATE* emesso successivamente alla data di adozione del presente atto.

Oltre al "monte crediti" standard, al soggetto formativo può essere attribuito un "monte crediti" aggiuntivo pari a massimo 10 punti, connesso alla presenza di condizioni premianti correlate alla gestione di interventi formativi finanziati dalla Regione e dalle Province. Il "monte crediti" complessivo è pertanto pari a massimo 40 punti.

Il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche – Posizione di Funzione FSE e Formazione - procede alla decurtazione del "monte crediti" ogniqualvolta l'accertamento di una o più irregolarità venga comunicato dal Dirigente della Struttura/Servizio regionale o provinciale che ha rilevato l'inadempimento, mediante lettera recante la/e irregolarità riscontrata/e, la denominazione del soggetto accREDITATO che ha commesso l'irregolarità e, nel caso di un progetto gestito da un partenariato, la denominazione del soggetto capofila.



Il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche – Posizione di Funzione FSE e Formazione - procede inoltre alla decurtazione del “monte crediti” ogniqualvolta l'accertamento di una o più irregolarità sia fatto direttamente dall'Ufficio Accreditamento della Regione Marche, nell'ambito delle attività di controllo poste in essere ai sensi delle delibere n. 62/2001, 2164/2001 e successive modifiche.

Il monte crediti viene decurtato a seconda del tipo di irregolarità commessa, secondo quanto riportato nell' Allegato A; qualora il “monte crediti” si esaurisca per irregolarità penalizzate con sottrazione di punti, l'accreditamento è revocato. Le irregolarità che comportano sottrazione di punti corrispondono al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal *Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti*.

Al fine di permettere a tutti i soggetti accreditati di venire a conoscenza delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno che le disposizioni di cui al nuovo articolo 4 bis – Monte crediti - siano applicate agli interventi cofinanziati dal FSE 2007 – 2013 e agli interventi finanziati con altre risorse pubbliche i cui atti di ammissione a finanziamento saranno emanati a partire dalla data di adozione della presente deliberazione.

Allo scopo di verificare l'efficacia delle misure adottate, si propone di dare mandato al dirigente della P.F. Fondo Sociale Europeo e Formazione, istituita all'interno del Servizio Istruzione, formazione e Lavoro, di effettuare il monitoraggio a 12 e a 24 mesi sull'andamento dell'applicazione dell'art. 4 bis – Monte Crediti – per verificarne gli effetti e procedere, se del caso, ad una variazione.

Al fine di disciplinare in modo chiaro la tempistica secondo la quale i soggetti formativi ai quali sia revocato l'accreditamento possono presentare una nuova domanda, si ritiene inoltre opportuno integrare l'art. 6 – *Sospensione o revoca dell'accreditamento* – del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento attualmente vigente. Si ritiene pertanto congruo stabilire che il soggetto al quale sia stato revocato l'accreditamento possa presentare una nuova domanda non prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Si ritiene, altresì, opportuno integrare il suddetto art. 6 per disciplinare anche il caso della rinuncia spontanea dell'accreditamento. Ogni soggetto, infatti, può decidere di rinunciare volontariamente all'accreditamento: in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque garantirne la conclusione.

Al pari di quanto previsto in caso di revoca, si ritiene altresì equo stabilire che debbano trascorrere due anni prima che un soggetto che abbia rinunciato all'accreditamento possa presentare una nuova domanda.

Si propone pertanto di integrare l'art. 6 – *Sospensione o revoca dell'accreditamento* del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento approvato con D.G.R. n. 62/2001 nel modo seguente:

- *Il soggetto formativo che incorre nella revoca dell'accreditamento può presentare una nuova domanda di accreditamento non prima che siano decorsi due anni dalla data del decreto di revoca.*
- *Il soggetto formativo che rinuncia all'accreditamento può presentare una nuova domanda di accreditamento non prima che siano decorsi due anni dalla data di presentazione della rinuncia. In caso di rinuncia all'accreditamento da parte di un soggetto formativo avente attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.*



- ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto:

D.G.R. n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Micheli)

VISTO

Il Dirigente della P.F. "F.S.E. e Formazione"
(Dott. Tarcisio Violoni)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)



ALLEGATO A

Integrazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento della Regione Marche approvato con DGR n. 62/2001.

Art. 4 bis – Monte Crediti

Allo scopo di incrementare la qualità dei servizi formativi erogati e di stimolare i soggetti formativi accreditati alla puntuale osservanza delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività realizzate, ad ogni soggetto accreditato viene attribuito un “monte crediti” standard quantificato in n. 30 punti.

Il “monte crediti” standard viene assegnato *in tantum* all’atto di emissione del primo decreto di accreditamento; per quanto riguarda i soggetti formativi già accreditati alla data di adozione della presente deliberazione, il “monte crediti” standard sarà assegnato nel decreto di aggiornamento dell’*Elenco delle strutture formative accreditate* emesso successivamente alla data di adozione del presente atto.

Oltre al “monte crediti” standard, al soggetto formativo può essere attribuito un “monte crediti” aggiuntivo pari a massimo 10 punti, connesso alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati dalla Regione o dalle Province. Il “monte crediti” complessivo è pertanto pari a massimo 40 punti.

Il “monte crediti” aggiuntivo viene attribuito nella misura pari ad un punto per ogni progetto finanziato dalla Regione o dalle Province realizzato senza incorrere in irregolarità; il punteggio aggiuntivo può essere assegnato fino al raggiungimento del punteggio massimo di 40 punti.

Le irregolarità che comportano sottrazione di punti corrispondono al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal *Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti*.

Ad un soggetto formativo che subisca una riduzione del “monte crediti” può essere reintegrato il punteggio mediante l’attribuzione di un punto per ogni progetto finanziato dalla Regione o dalle Province che sia stato realizzato, senza incorrere in irregolarità, successivamente alla data della decurtazione.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo e/o del punteggio di reintegro, i soggetti formativi dovranno presentare al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche – Posizione di Funzione FSE e Formazione - una richiesta secondo un fac simile appositamente predisposto.



Il soggetto accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001 e successive integrazioni e modifiche e se non esaurisce il "monte crediti".

Il "monte crediti" viene decurtato a seconda del tipo di irregolarità commessa; qualora il "monte crediti" si esaurisca per irregolarità penalizzate con sottrazione di punti, l'accREDITamento è revocato.

Il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche – Posizione di Funzione FSE e Formazione - procederà alla decurtazione del "monte crediti" ogniqualvolta l'accertamento di una o più irregolarità verrà comunicato dal Dirigente della Struttura/Servizio regionale o provinciale che ha rilevato l'inadempimento, mediante lettera recante la/e irregolarità riscontrata/e, la denominazione del soggetto accreditato che ha commesso l'irregolarità e, nel caso di un progetto gestito da un partenariato, la denominazione del soggetto capofila.
Nel caso in cui l'irregolarità venga rilevata nell'ambito di un progetto gestito da un partenariato, la penalizzazione viene applicata al soggetto capofila.

Il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche – Posizione di Funzione FSE e Formazione - procederà inoltre alla decurtazione del "monte crediti" ogniqualvolta l'accertamento di una o più irregolarità sarà fatto direttamente dall'Ufficio AccREDITamento della Regione Marche, nell'ambito delle attività di controllo poste in essere ai sensi delle delibere n. 62/2001, 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche.

L'adeguamento del "monte crediti" sarà effettuato dal Servizio Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Marche – Posizione di Funzione FSE e Formazione all'atto di emissione di ogni decreto di aggiornamento dell'Elenco delle strutture formative accreditate che avviene, di norma, ogni quattro mesi.

Al fine di disporre gradualmente la decurtazione del "monte crediti" e stimolare, nel contempo, i soggetti formativi al rispetto delle disposizioni, le penalizzazioni sono distinte, quanto ad intensità, tra quelle riferite al primo accertamento delle irregolarità e quelle applicate in caso di accertamenti successivi al primo.

Qualora dal primo accertamento di una irregolarità decorrano 5 anni senza il verificarsi della medesima irregolarità, l'eventuale nuovo riscontro della stessa irregolarità, decorsi i 5 anni, comporta l'applicazione della penalizzazione prevista nel caso di primo accertamento.

Le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero sottrazione di punti dal "monte crediti", sono le seguenti:



	Descrizione irregolarità	Penalizzazioni in caso di primo accertamento di irregolarità	Penalizzazioni in caso di accertamenti di irregolarità successivi al primo	Note esplicative	Rif. Manuale
1	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicizzazione di un intervento formativo finanziato	- 4	- 8	Si applica in caso di assenza totale di ogni forma di pubblicità	Par. 1.4
2	Inosservanza delle modalità previste per la pubblicizzazione degli interventi	- 2	- 4	Si applica all' accertamento di una o di entrambe le seguenti irregolarità: - nel caso di assenza totale o parziale dei loghi obbligatori nel materiale di pubblicizzazione; - nel caso in cui i materiali di pubblicizzazione non siano resi noti ai potenziali interessati con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di scadenza per la presentazione delle domande o, in caso di riapertura del bando, di 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di scadenza per la presentazione delle domande	Par. 1.4
3	Delega dell'attività in assenza di autorizzazione da parte della P.A.	- 4	- 8		Par.2.5.1
4	Ammissione al percorso formativo di allievi non in possesso dei requisiti richiesti	- 3	- 5	Si applica in caso di ammissione al percorso formativo di uno o più allievi non in possesso dei requisiti stabiliti dal bando.	Par. 1.6.3



5	Mancato riscontro della presenza degli allievi in formazione (aula, stage, ecc.) come da calendario accertata in fase di controllo	- 8	- 15		Par. 1.6.3
6	Violazioni della normativa in materia di sicurezza per quanto riguarda i locali dove viene erogata l'attività	- 4	- 8	Si applica in caso di accertamento di una delle irregolarità di seguito elencate: - assenza del certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla competente autorità; - presenza del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali privo del numero massimo di allievi; - presenza, nei locali formativi, di un numero di allievi maggiore rispetto al numero riportato nel certificato di idoneità igienico sanitaria.	Par. 1.1.1
7	Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto delle attrezzature utilizzate durante il percorso formativo	- 3	- 5	Si applica in caso di mancato riscontro della messa a disposizione degli allievi delle attrezzature previste nel progetto in termini quantitativi e/o qualitativi	Par. 1.1.1
8	Mancata messa a disposizione degli allievi del materiale didattico e quant'altro previsto dal progetto	- 3	- 5	Si applica in caso di mancato riscontro della messa a disposizione degli allievi del materiale didattico, di consumo, indumenti protettivi e quant'altro previsto nel progetto in termini quantitativi e/o qualitativi	Par. 1.1.1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

9	Assenza dei registri delle lezioni in aula o gravi irregolarità nella compilazione	- 8	- 15	Si applica in caso di assenza del registro delle lezioni in aula e, se il registro è presente, si applica in caso di accertamento di una o più irregolarità di seguito elencate: - mancata vidimazione da parte della P.A.; - cancellature e correzioni che non consentono la lettura di quanto scritto in precedenza; - fogli strappati.	Par.1.9.1 e 1.9.2
10	Assenza dei registri dell'attività FAD e/o dello stage (schede stage) o gravi irregolarità nella compilazione	- 2	- 4	Si applica in caso di assenza del registro dell'attività FAD e/o dello stage (schede stage) e, se il registro è presente, si applica in caso di accertamento di una o più irregolarità di seguito elencate: - mancata vidimazione da parte della P.A.; - cancellature e correzioni che non consentono la lettura di quanto scritto in precedenza; - fogli strappati	Par. 1.9.1 e 1.9.2
11	Mancato invio della preventiva comunicazione di variazione del progetto e/o di variazione del preventivo di spesa	- 2	- 4	Si applica per ogni variazione apportata al progetto e/o al preventivo di spesa in assenza di preventiva comunicazione alla P.A., sebbene la variazione rientri tra quelle soggette a comunicazione ai sensi delle disposizioni stabilite dal Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi di seguito elencate: - calendario; - partecipanti; - personale coinvolto nell'attività contabile amministrativa - storni di spese e compensazioni all'interno della stessa macrocategoria	Par. 1.11 e 2.1.7



12	Mancato invio della preventiva richiesta di autorizzazione di variazione del progetto e/o di variazione del preventivo di spesa	- 4	- 8	Si applica per ogni variazione apportata al progetto e/o al preventivo di spesa in assenza di preventiva autorizzazione della P.A., sebbene la variazione rientri tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi delle disposizioni stabilite dal Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi di seguito elencate: - contenuti specifici; - durata del progetto; - struttura del progetto (azioni, moduli, fasi, singole unità capitalizzabili, ecc); - sede delle attività; - storno finanziario tra macrocategorie di spesa	Par. 1.11 e 2.1.7
13	Mancato pagamento del personale impegnato nelle attività formative	- 3	- 5	Si applica per ogni soggetto non integralmente pagato entro i termini stabiliti per la presentazione del rendiconto.	Par. 2.2.2
14	Mancato pagamento delle indennità previste nel progetto a favore degli allievi	- 3	- 5	Si applica per ogni soggetto non integralmente pagato entro i termini stabiliti per la presentazione del rendiconto.	Par. 2.2.2
15	Mancato pagamento dei fornitori di beni e/o servizi	- 3	- 5	Si applica per ogni soggetto non integralmente pagato entro i termini stabiliti per la presentazione del rendiconto.	Par. 2.2.2
16	Ritardo nella consegna del rendiconto di progetto rispetto al periodo stabilito dal paragrafo 2.2.2 del Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi	- 3	Ritardo fino a 30 gg: -3 Ritardo da 31 gg a 90 gg: - 6 Ritardo oltre 90 gg: - 10		Par. 2.2.2



seduta del 16 LUG 2008

pag.

13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 974

17	Differenza tra importo rendicontato ed importo riconosciuto a verifica > del 10% dell'importo rendicontato	- 3	- 5	Si tratta della differenza fra l'importo rendicontato dal soggetto formativo e l'importo effettivamente riconosciuto dopo la verifica, ossia dopo l'atto di chiusura del progetto.	Par. 2.2.2
18	Mancato rispetto di ogni altro adempimento, diverso dai precedenti, previsto dai paragrafi 1.1.1 - 1.3.4 - 1.5 - 1.10 del Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi	- 3	- 5	Si applica per ogni adempimento non rispettato.	Par. 1.1.1 - 1.3.4 - 1.5 - 1.10

MA